


CASSAZ. PENALE, SEZ. III, SENT. N° 16459  
11/04/2013

## Molestie condominiali: ampliato l'ambito del reato di gettito pericoloso di cose

Cassazione penale, sez. III, sentenza 11/04/2013 n° 16459



Nella sentenza 11 aprile 2013, n. 16459 la III sezione penale della Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) per avere l'imputata molestato una condomina, in quanto abitante nello stesso stabile, gettando nel piano sottostante ove si trovava l'appartamento della vittima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina.

I giudici di legittimità hanno ritenuto tali condotte sussumibili nella fattispecie regolata dall'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) che punisce *"chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone"*.

La fattispecie prevista dall'art. 674 c.p. è collocata nell'ambito delle contravvenzioni di polizia ed è posta a tutela dell'incolumità pubblica; i nocuenti, più o meno gravi, che la norma intende evitare devono essere messi in relazione alla loro capacità lesiva nei confronti delle persone che dal getto pericoloso di cose vengono imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità. Tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte nella sua precedente giurisprudenza, *"l'idoneità lesiva della condotta è correlabile anche ad oggetti, ma in questo caso il fatto non ha rilevanza"*



*penale*” (Cass. pen., sez. III, sentenza 13 aprile 2010 n. 22032). Di conseguenza, il reato non è stato ritenuto perfezionato quando i comportamenti enucleati nella norma sono idonei a danneggiare esclusivamente delle “res” (fattispecie relativa al getto di liquami atti ad imbrattare che causa danni solo alle colture senza riverberi negativi sulle persone). Allo stesso modo, si è statuito che lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante di cui all’art. 674 c.p. per impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice (Cass. pen., sez. I, sentenza 15 maggio 2012, n. 27625).

Nella sentenza in rassegna, invece, si è data un’interpretazione estensiva della figura incriminatrice di cui all’art. 674 c.p. ritenendo che le condotte contestate sono idonee a causare molestie alla condomina abitante nel piano sottostante, nonostante sembri che tali azioni non danneggino, almeno direttamente, le persone, ma solo le cose.

Più corretta sarebbe stata la riconduzione dei fatti contestati ne reato contravvenzionale continuato di molestie continuate ex art. 81 e art. 660 c.p., per petulanza, in danno dei vicini. Per citare uno degli ultimi casi portati dinanzi ai giudici di legittimità (molto simile a quello oggetto della sentenza n. 16459 del 2013), una coppia di coniugi, a causa di precedenti dissapori con il sottostante titolare di un panificio avevano posto in essere atti di disturbo e molestia alle normali attività del negozio, versando grandi quantità di acqua dal piano soprastante proprio davanti all’entrata del panificio, spesso proprio quando giungevano clienti. Inoltre avevano costretto il negoziante a subire altre molestie, quali il getto di foglie, rami e altri materiali di scarto sempre dal piano superiore occupato dalla famiglia degli imputati, in prossimità dell’entrata del panificio, così da diminuirne l’immagine, il decoro e l’igiene. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 660 c.p. statuendo che la decisione impugnata *“ha anche dato atto, in modo adeguato, dei tratti caratteristici della condotta petulante, evidenziandone la sussistenza nel caso in esame. Gli episodi di molestia sono stati plurimi, come riferito dalla persona offesa, sì che corretto appare il richiamo applicativo, in favore degli imputati, dell’istituto della continuazione”* (Cass. pen., sez. I, 14 febbraio-14 marzo 2013, n. 11998).

Qualora, invece, le molestie condominiali, per intensità e gravità, provochino a danni dei condomini uno degli eventi previsti dall’art. 612-*bis* c.p. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un

prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva; costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita), si potrebbero integrare gli estremi degli atti persecutori. La figura del c.d. *stalking condominiale* è stata espressamente prevista dalla Suprema Corte che ha ritenuto sussumibili nella figura criminosa descritta nell'art. 612-bis c.p. le condotte di minaccia e molestie ripetute indistintamente a danno tutti i soggetti facenti parte di un condominio in maniera tale da provocare agli stessi uno stato di ansia (Cass. pen., sez. V, sentenza 7 aprile-25 maggio 2011, n. 20895).

Proprio di recente si è statuito che laddove, dopo una prima serie di condotte qualificabili come mere azioni di molestia o disturbo a danno di condomini, integranti la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., le azioni persecutorie hanno assunto le caratteristiche di quelle astrattamente previste dall'art. 612-bis c.p., poiché l'indagato ha volontariamente proseguito nella propria sistematica azione di molestia e disturbo, nonostante le numerose lamentele dei condomini e, per chi ha tentato di opporsi, è scattata la reazione minacciosa, diretta a questo o quel condomino, a volte a tutti indistintamente, comunque sempre con urla tali da farsi ben sentire da tutti, esternando, con assoluta sfrontatezza, il proprio programma criminoso, volto a intimidire e creare un clima di ansia e di paura, all'interno dell'edificio, nelle persone che vi abitano, va applicata all'indagato la misura del divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. ai luoghi abitualmente frequentati da tutti i condomini per scongiurare il concreto rischio di reiterazione di reati della stessa specie o di commissione di delitti anche più gravi (G.I.P. Trib. Padova, 15 febbraio 2013, n. 1222)

CASSAZIONE SEZIONE PENALE  
20895/11

SENTENZA No  
20895/11



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
procedimento  
c. 1079/03 in materia di  
c. 1079/03 in materia di  
c. 1079/03 in materia di  
c. 1079/03 in materia di  
c. 1079/03 in materia di

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 07/04/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIULIANA FERRUA
- Dott. ALFONSO AMATO
- Dott. MARIO ROTELLA
- Dott. VITO SCALERA
- Dott. MAURIZIO FUMO

- Presidente - SENTENZA N. 947
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 42641/2010
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) N. IL

avverso la sentenza n. 1185/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del  
25/06/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2011 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. MARIO ROTELLA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *fiocchino*  
che ha concluso per *A. rigato*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

- ritenuto -

1 - Il Tribunale di Torino condannava in giudizio abbreviato ad a.2 di reclusione con l'attenuante di cui all'art. 89 CP equivalente ad aggravante e recidiva, e la diminvente di cui all'art. 442 CPP, per atti persecutori e violenza privata (A - B) commessi in libertà e consecutivi danneggiamento aggravato ed interruzione di ufficio nella Casa Circondariale (C - D), disponendone la misura di casa di cura e custodia per sei mesi.

Il Tribunale riteneva che l'imputato aveva offeso e le sue condomine, Poletto Plera anche tramite la figlia minore, e sua madre, presso la quale la si era dovuta trasferire e costretta a mutare le proprie abitudini. La era stata minacciata di morte il 30.4.09 in una con il cappellano

con punteruolo e martello, se non se ne fossero andati lei ed i condomini dall'edificio in cui abitavano. Inoltre l'1.5.09 Agostino aveva bloccato l'ascensore in cui la era salita per sfuggirgli e, intervenuta la Polizia, l'aveva minacciata di morte alla sua uscita dal carcere. Aveva (B) anche bloccato l'ascensore a danni di Lai commesso altri fatti intesi atti persecutori ai danni di donne coabitanti nell'edificio dal febbraio 09 sino al 23 aprile.

Con l'appello si chiedeva l'assoluzione dai reati suindicati, perché talune condotte valutate dal Tribunale risalivano al 2007 e per esse vi era già stata condanna (giusta sentenza del 17.12.08), e perché l'esame doveva limitarsi ai fatti successivi all'entrata in vigore dell'art. 612 bis CP (25.2.09, D.L. 11/09), sicché si confinava ai soli episodi del 24 aprile e del 1° maggio 2009, che dovevano valutarsi separatamente per ciascuna persona offesa.

La Corte di Torino ha accolto l'appello relativamente ai fatti di minaccia ed ingiuria alla circa i quali l'offesa aveva rimesso la querela, escludendo perciò il delitto di cui all'art. 612 bis nei suoi confronti. Ed ha ritenuto la non punibilità a tale titolo delle condotte precedenti l'entrata in vigore della norma (chiusura in ascensore, per il distacco della corrente elettrica) quanto alla seppure punibili ai sensi dell'art. 610 CP. Ha però ritenuto che costituissero unico reato sub A di cui all'art. 612 bis le condotte dell'imputato offensive delle persone di sesso femminile abitanti nello stesso stabile. E, assorbito il reato sub B in quello sub A, ha eliminato l'aumento per continuazione.

Il ricorso deduce: *erronea applicazione degli artt. 612 bis e 610 CP e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'evento*. Ripete quanto già sostenuto con l'appello circa il confinamento dei fatti costitutivi di reato e la necessità di rapportare ciascuna condotta di *stalking* alla singola persona offesa. Osserva che nel caso della il primo episodio precede la norma incriminatrice, sicché residua solo quello in danno di sua figlia (seguita per istrada). Nel caso della i due episodi, di ingiuria e deterioramento della porta escludono si tratti di condotte reiterate. Nel caso della si tratta di due episodi di ingiuria ed uno di danneggiamento, non costitutivi di condotte violente o aggressive tali da rapportarsi alla fattispecie di cui all'art. 612 bis CP, mentre l'inseguimento della è da considerarsi fortuito. Sostiene poi errore nel non ritenere assorbiti i due fatti di cui all'art. 610 CP nella previsione alternativa di cui all'art. 612 bis, giusto il principio di specialità di S.U. 16/95, dunque l'esclusione della procedibilità laddove la querela non sia stata presentata. Afferma inoltre che i due reati di violenza privata vanno assorbiti nello *stalking*, trattandosi di condotte di intimidazione o molestie che, provenendo da psicofabile, non sarebbero idonee a limitare la libertà di autodeterminazione altrui, per assenza del connotato finalistico, se la condotta è volta a richieste generiche (andar via dallo stabile).

*[Handwritten mark]*

## 2. Il ricorso è infondato.

La Corte di merito ha accolto l'appello, escludendo la continuazione per il delitto previsto dall'art. 612 bis CP, per remissione di querela della . Ha altresì escluso punibilità dei fatti in danno della Lai precedenti l'entrata in vigore della norma. E, ferma la violenza privata ai danni di ciascuna persona offesa, ha ritenuto i fatti successivi commessi nei confronti di e perché vigente l'art. 612 bis CP.

Ma ha ritenuto riduttiva la lettura della norma nel senso che gli atti molesti debbano essere per forza rivolti ad una sola persona. E, poiché nella specie erano stati commessi ai danni di più persone di sesso femminile residenti nello stabile in alternativa, costituendo per ciascuna motivo d'ansia, ben sapendo di non avere scampo se si fossero incrociate con il prevenuto (pg. 9), concludeva che la condotta contestata al capo B andava sussunta nell'ipotesi di cui al capo A, avendosi riguardo ad unica condotta di violazione dell'art. 612 bis, ferma la continuazione del delitto con quello di violenza privata.

Ma se ogni condotta, pur rivolta ad una persona, ha cagionato l'evento ai danni di altre, perciò più persone offese, non s'intende la ragione di esclusione della continuazione.

Inoltre ferma tale la premessa, per quanto concerne la , la Corte ha travisato che l'ultimo comma dell'art. 612 bis dispone che si proceda d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per cui si deve procedere d'ufficio. Pertanto la contestata e ritenuta violenza privata ritenuta connessa impediva di prender conto della remissione di querela.

A fronte il ricorso pone in unico contesto questioni diverse, ripete la frammentazione dei fatti ed offre diversa limitata lettura del dettato normativo implicando rilettura della norma.

2.1. L'art. 612 bis CP, Introdotto dal D.L. 11/09, punisce a titolo di "*atti persecutori*" chi con *condotte reiterate* minacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo perdurante stato di paura o di ansia o un suo fondato timore di pericolo per l'incolumità propria o di persone prossime o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il fatto può essere costituito anche da due sole "condotte", come ha ritenuto ineccepibilmente (con rif. a Cass., Sez. V n. 6417/20120, rv. 245881) la Corte di merito.

Tanto premesso è indiscusso che la legge si applichi solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Ma all'evidenza la preclusione concerne l'evento da cui dipende l'esistenza del reato. Perciò anzitutto il Giudice di appello si sarebbe dovuto domandare se la reiterazione di atti minatori e molesti, nei confronti di persona già offesa da atti dello stesso genere, attuata dopo l'entrata in vigore della norma integrasse gli estremi del reato.

Il mancato rilievo ha avuto in concreto incidenza non per escludere il reato, bensì la continuazione, perché la Corte di merito ha unificato la posizione degli offesi, offrendo la lettura suindicata della norma, travisando come si è visto che gli offesi sono più d'uno.

Va quindi osservato che la locuzione *condotte reiterate* vuol dire che si è in presenza di reato complesso, la cui "condotta criminosa", cioè l'azione od omissione di cui è conseguenza l'evento da cui dipende l'esistenza del reato (art. 40 CP) è, nel caso di specie, integrata da atti per sé costitutivi di condotte di minaccia o molestia. Pertanto il carattere decisivo della condotta criminosa consiste nella "ripetizione" di "atti" qualificati "persecutori", in quanto il loro insieme cagiona l'evento ulteriore assorbente del reato sopra indicato.

Il meno grave degli atti previsti integra contravvenzione di "molestia o disturbo alle persone". Ma si tratta di reato di sbarramento (art. 660 CP), assorbibile ad esempio anche dall'ingiuria, perciò letteralmente dalla progressiva minaccia di male ingiusto (612).

Già il rilievo della funzione di sbarramento della molestia consente d'intendere che la lettera "minaccia o molesta taluno" non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa dell'art. 612 bis debba avere ad oggetto la stessa persona. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia. Si pensi al caso di colui che minacci d'abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro. La minaccia in tal caso assorbe bensì la molestia nei confronti della persona cui è rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone presenti. Perciò può essere decisivo ai fini dell'art. 612 bis, che in diversa occasione altra persona, già molestata, sia oggetto diretto di nuova molestia da parte dell'agente.

È dunque ineludibile l'implicazione che l'offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere. E se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro tal'altra, perché vive nello stesso luogo privato, si dà esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all'evidenza il turbamento di entrambe.

Nella specie la molestia ed ancor più la minaccia, viepiù se accentuata da costrizione, è dimostrata rivolta occasionalmente per la stessa ragione a ciascuna delle persone offese, come ritenuto, al di là del rapporto di famiglia previsto dalla norma (il ricorso, peraltro non contestato la comunicazione motivata tra madre e figlia, rilevato per due volte).

Perciò il Giudice di appello ha anzitutto dato corretto rilievo, già sul piano probatorio, ancorché non costitutivo di reato, alla direzione collettiva indiscriminata della minaccia occasionalmente rivolta alla \_\_\_\_\_ che si era fatta accompagnare dal sacerdote per dissuaderlo dal reiterare fatti già commessi anche nei confronti di altre persone abitanti nello stesso edificio. Quindi ha incensurabilmente ritenuto che le singole condotte, in quanto ripetute nei confronti di donne di qualsiasi età conviventi nell'edificio (v. il ripetuto arresto dell'ascensore dello stabile, dopo che l'una o l'altra vi si era immessa per sfuggire allo stesso autore dei fatti, ben più del seguirne ostentatamente taluna) le coinvolgesse tutte.

2.2. Risulta inoltre anche manifestamente infondato l'argomento di genericità e perciò inoffensività di qualsiasi minaccia presa in esame nelle sentenze, men che le implicazioni che il ricorso vuol trarre da comportamenti dimostrati di inequivoca valenza. Basti riflettere, si ripete in senso inverso, che lo stesso evento di molestia poi ripetuto è un male ingiusto e che la correttezza della motivazione non è inficiata dalla provenienza della minaccia da persona che manifesti comportamento maniacale. Proprio la relativa consapevolezza può accrescere il turbamento di coloro che si attendono da tale persona un ingiusto male.

È il senso evidente delle sentenze, al di là dalla ratio di previsione della misura di sicurezza nella specie applicata. L'insistere in merito in questa sede, ben più che non essere consentito, travisa l'elemento soggettivo del reato per la capacità dell'imputato.

2.3. Finalmente se la norma incriminatrice di cui all'art. 612 bis è speciale rispetto a quelle che prevedono i reati di minaccia o molestia, non lo è rispetto all'art. 610 CP.

La violenza privata anzitutto può essere commessa con atti per sé violenti ed è poi soprattutto finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualche cosa, cioè ad obbligarla ad uno specifico comportamento.

La previsione dell'art. 610 CP perciò non genera solo il turbamento emotivo occasionale dell'offeso per il riferimento ad un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività, d'onde il quid pluris di cui all'art. 610 CP.

In questa luce risulta in conclusione incensurabile la sentenza sia nell'aver ravvisato il concorso di reati, sia nel ritenere taluni atti turbativi di persone diverse, oltre il soggetto coinvolto dalla singola condotta, sia nel motivare la responsabilità per i fatti ritenuti.

**p. q. m.**

*rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.*

Roma, 7.4.2011

**il consigliere est.**



**il presidente**

